



CITTÀ DI MONOPOLI
(Provincia di Bari)

VI^ Area Organizzativa – Polizia Locale

Determinazione Dirigenziale n° R.C.G. 00373/2013 del 5 marzo 2013.

OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER GRAVI INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E PER CONTESTAZIONE ADDEBITI ex art.136 D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. in rif.to all'art.3 (Disciplina delle Prestazioni, 5 (Corrispettivi e pagamenti), art.8 (Garanzie) del Contratto pubblico di rep. n.6742/2012, oltre che art.23 (Risoluzione del contratto di servizio) C.S.A., art.3 (Oggetto dell'appalto) del D.T.P. e art.1454 -1456 C.C.

Contratto di servizio nr.6742/Raccolta anno 2012 del 13/08/2012 dell'appalto pluriennale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti differenziati e dei servizi complementari sul territorio del Comune di Monopoli. Bando di gara con procedura aperta prot.n.10397 del 7/3/2011 (lotto CIG 134938186B) pubblicato il 10/3/2011 nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (G.U.C.E.) 2011/S 48-079029. *Aggiudicataria Aimeri Ambiente S.r.l.* con sede in **Rozzano (Mi), Strada n.4 – Palazzo Q6 – Milanofiori**

IL DIRIGENTE DELLA VI^ A.O. POLIZIA LOCALE e COMANDANTE CORPO POLIZIA LOCALE

VISTO IL T.U. delle leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali approvato con Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n°267 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art.107;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO la deliberazione di Giunta Comunale n.204 del 30/11/2012, inerente il P.E.G. comunale e con la quale sono stati individuati i Dirigenti Responsabili ed è stato conferito agli stessi il potere di assumere atti di gestione;

VISTI gli atti di gara e i relativi allegati ;

PREMESSO CHE:

- L'Aimeri Ambiente srl con sede in **Rozzano (Mi), Strada n.4 – Palazzo Q6 – Milanofiori**, (di seguito AIMERI) in forza di gara pubblica, è risultata aggiudicataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari del Comune di Monopoli;
- Dal 1° aprile 2012 la Aimeri Ambiente srl ha avuto l'affidamento, sotto riserve di legge, del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari del Comune di Monopoli (R.C.G. n.00500/2012 del 29/03/2012);
- Dal 1° aprile 2012 l'Aimeri Ambiente srl ha svolto, ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare Tecnico Prestazionale, *in regime transitorio*, il servizio di appalto affidatogli fino alla firma del contratto di appalto pluriennale di servizio nr.6742/Raccolta anno 2012 del 13/08/2012;
- La stazione appaltante ha nominato Responsabile Unico del procedimento dell'appalto di cui all'oggetto il Dott. Magg. Michele Palumbo Dirigente Responsabile della Area Org. VI^ POLIZIA LOCALE del Comune di Monopoli .

1. 1° - GRAVE INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

RITENUTO E CONSIDERATO CHE :

- Gli artt. 6 del Disciplinare Tecnico Prestazionale (di seguito D.T.P.) e 33 del Capitolato Speciale di Appalto (di seguito C.S.A.) parti integranti del contratto di appalto (*in particolare per la parte riferita all'inizio dei Servizi base entro tre mesi dalla stipula contrattuale*), stabiliscono le modalità di avvio dei servizi relativi all'appalto in termini di modalità e tempistiche, allo scopo di pervenire allo svolgimento del servizio a condizione di regime (come previsto dai documenti di gara e dallo stesso progetto-offerta proposto dall'I.A.). In particolare l'**art. 6 del DTP** dispone «(...) *in seguito all'aggiudicazione, l'Impresa deve fornire, entro 30 giorni, un "Piano operativo di svolgimento del servizio", che dovrà riportare almeno le seguenti informazioni:*

- percorsi e relativi tempi per le attività di raccolta dei rifiuti urbani, delle raccolte differenziate e dello spazzamento;
- dettagli operativi di calendario dei servizi, del trasferimento mezzi e della logistica;
- informazioni circa lo smaltimento dei rifiuti conferiti.

Tale Piano operativo dovrà essere approvato dal Committente entro 15 giorni dalla sua consegna;»

L'art.33 del CSA fissa in 3 mesi, dalla data di stipula del contratto, l'avvio dei servizi domiciliari.

- In data 12/4/2012 (prot. arrivo n.20418/2012) veniva fornito dall'appaltatore (AIMERI) alla stazione appaltante il "Piano Operativo d'Intervento" (di seguito POI). Il Comune rappresentava in successive incontri con i rappresentanti dell'appaltatore le evidenti diverse carenze del POI ;
- Il contratto pubblico di servizio di cui all'oggetto è stato firmato in data 13 agosto 2012 con Rep. n.6742/2012;
- Con nota prot.n.43471 del 27/08/2012 il Comune di Monopoli, non avendo ricevuto il POI corretto ed integrato ha chiesto formalmente il P.O.I. dettagliato;
- L'AIMERI AMBIENTE s.r.l. trasmetteva il P.O.I. solo in data 04/10/2012 con note prot.n.M0410/B-ASI-A.M. del 4/10/2012 (prot.comunale arrivo con n.049174 del 4/10/2012) e prot.n.M0910/A-ASI-A.M. del 9/10/2012 (prot.comunale arrivo nr.049899 del 9/10/2012) .
- L'AIMERI AMBIENTE srl comunicava solo in data 04/10/2012 con nota prot.n.M0410/B-ASI-A.M. del 4/10/2012 (prot.comunale arrivo con n.049174 del 4/10/2012) e poi con prot.n.M0910/A-ASI-A.M. del 9/10/2012 (prot.comunale arrivo nr.049899 del 9/10/2012) che lo start up del Servizio a regime doveva necessariamente essere posticipato al **3 dicembre 2012** (anziché al 13 novembre 2012 come previsto dal D.T.P.) **in conseguenza dei ritardi nella consegna da parte delle ditte costruttrici dei veicoli industriali produttrici dei mezzi da utilizzare nel nuovo servizio (causa la pausa estiva e l'avvio degli ordini di fornitura dopo la sottoscrizione del contratto pubblico);**
- Il Dirigente della VI^A.O.POLIZIA LOCALE nella sua qualità RUP e Responsabile del Servizio Appaltato con nota prot.n.0050112 del 10/10/2012 inerente "APPROVAZIONE P.O.I. da parte del Committente e precisazioni" approvava "con riserva" il POI trasmesso con note AIMERI prot.n.M0410/B-ASI-A.M. del 4/10/2012 (prot.comunale arrivo con n.049174 del 4/10/2012) e prot.n.M0910/A-ASI-A.M. del 9/10/2012 (prot.comunale arrivo nr.049899 del 9/10/2012), SPECIFICANDO (tra l'altro) che : pur dovendo "far comunque salva l'esibizione di documenti giustificativi richiesti dalla S.A. e che l'Impresa ha fatto riserva di esibire " poteva darsi atto della nuova data indicata nel P.O.I. al 3 dicembre che posticipava di soli 20 giorni l'avvio a regime delle attività stante le oggettive motivazioni;
- Il Dirigente dell'Area Org. VI^ del Comune di Monopoli nella predetta qualità con nota prot.n.055360 del 10/11/2012 :
 - A) diffidava l'AIMERI AMBIENTE s.r.l a produrre tutti i documenti giustificativi in ordine alla posticipazione del termine di inizio dei Servizi (produzione di ordinativi riferiti a mezzi, attrezzature, materiale e note di riscontro dei fornitori in ordine ai tempi di consegna del materiale/mezzi ordinati, ecc.) ;
 - B) avvertiva che in assenza di valida documentazione si sarebbe inteso il termine di inizio decorrente dal **13 novembre 2012;**
 - C) avvertiva, altresì , che in difetto si sarebbe, proceduto con l'applicazione delle penalità previste dal C.S.A. in conformità (punto per punto) a tutte le previsioni contrattualmente sottoscritte tra le parti;
 - D) **si riservava inoltre di procedere a valutare le condizioni per provvedere alla risoluzione contrattuale;**
- Il Dirigente dell'Area Org. VI^ del Comune di Monopoli con nota prot.n.057594 del 21/11/2012, **DIFFIDAVA NUOVAMENTE** l'AIMERI AMBIENTE s.r.l. alla produzione dei documenti già richiesti con la nota di cui al punto precedente, specificando ancora che in assenza di riscontro o valida documentazione giustificativa si sarebbe proceduto a termini di legge e di contratto ritenendo la data di avvio dei servizi individuata nel giorno 13 novembre 2012;
- Il Dirigente dell'Area Org. VI^ del Comune di Monopoli **con nota prot.n.0060682/2012 del 7/12/2012 :**
 - A) **ha CONTESTATO** all'AIMERI la GRAVE INADEMPIENZA CONTRATTUALE derivante dal mancato avvio del Nuovo Servizio e determinava – in via provvisoria - le penalità applicabili, (1^ Contestazione Grave Inadempimento Contrattuale per MANCATO AVVIO DEL SERVIZIO) ;
 - B) **ha CONTESTATO la violazione dell'art.33 co.1°** del Capitolato Speciale di Appalto(C.S.A.) – con rif.to all'art.6 del Disciplinare Tecnico Prestazionale (D.T.P.) **"AVVIO DEL SERVIZIO:**

modalità e tempistica” – lì dove prevede espressamente l’avvio dei servizi domiciliari entro 3 mesi dalla stipula del contratto (e quindi entro il 13 novembre 2012) con consegna e posizionamento dei nuovi contenitori, disponibilità ed utilizzo dei veicoli TUTTI NUOVI DI FABBRICA (con rif.to all’art.30 del C.S.A.) nonché assunzione a regime delle 80 unità tutte regolarmente assunte e operative per le esigenze del Servizio Pubblico appaltato;

- C) **ha CONTESTATO la GRAVE INADEMPIENZA CONTRATTUALE** ai sensi dell’art.30 C.S.A. con effetto anche per quanto riguarda la fattispecie ex art.30/comma 2° : a) **per mancato avvio dei nuovi servizi nei termini contrattuali (dal 13 novembre 2012)**, non essendo stata **assolutamente giustificativa** la documentazione prodotta; b) **per la mancata acquisizione di tutti i mezzi nuovi, come da Progetto Offerta e P.O.I. migliorativo proposto e approvato** (sotto riserva);
- D) si è **RISERVATO** di procedere *a definire* la decurtazione del canone corrente in ragione della mancata prestazione nei termini del D.T.P. e di procedere alla applicazione delle penali quantificate complessivamente in € 3.750,00/giorno decorrenti dal 13 NOVEMBRE 2012 oltre ad € 3.000,00 quale una tantum (prevista al punto 9 dell’art.21 comma 1 C.S.A.), fatta salva l’eventuale valutazione dell’Ente in ordine ad una ulteriore e concorrente decurtazione dal canone mensile previsto contrattualmente in conseguenza del mancato avvio dei servizi e svolgimento oltre il 13/11/2012 dei vecchi e ordinari servizi di raccolta ante-nuovo appalto, saranno decurtate direttamente dai canoni dovuti a codesta società a seguito di adozione di apposita determinazione dirigenziale;
- E) **ha DETERMINATO – in via provvisoria - le penalità applicabili;**
- F) **ha dato ATTO**, altresì, che il mancato avvio dei servizi *de quibus* si sostanzia in un **grave inadempimento** alle obbligazioni contrattuali, in gravi irregolarità e grave ritardo, in spregio all’interesse pubblico finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dal legislatore, ai sensi del combinato disposto dell’art.136, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo **163/2006 s.m.i. e dell’art.23, commi 2 e 4 lettere a, b e d del C.S.A. allegato al contratto rep.n.6742/2012;**
- G) **ha ASSEGNATO** all’Aimeri un termine di quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, decorrente dalla data di notifica della presente, avvertendo l’azienda che acquisite e valutate negativamente le predette giustificazioni, ovvero scaduto il predetto termine senza che codesta società abbia risposto, avrebbe **proceduto all’attivazione dell’iter per la risoluzione del contratto d’appalto rep.n.6742/2012 ai sensi del ridetto art.136 del Decreto Legislativo 163/2006.**
- F) **ha ASSEGNATO** alla stessa società un termine di cinque giorni per la presentazione delle controdeduzioni in merito alla contestazione delle sanzioni di cui all’art.21 del C.S.A., decorrente dalla data di notifica dalla presente, fatta salva l’applicazione dell’istituto della recidiva ex art.21.1 co.2° C.S.A.
- G) **si è RISERVATO** di agire anche nelle opportune sedi legali per la eventuale tutela (e ristoro del conseguente danno patito) dell’immagine di questa Pubblica Amministrazione, come derivante dalle inadempienze contrattuali, ove conclamate;
- l’AIMERI AMBIENTE s.r.l. con nota **prot.n.061099/2012 del 11/12/2012**, (prot.n.A1204119/GR/mf del 11/12/2012) ha presentato **riscontro alla contestazione** delle penalità applicabili alle inadempienze contrattuali rilevate nonché le **giustificazioni in ordine al mancato avvio del Servizio.**
 - l’AIMERI AMBIENTE srl con nota **prot.n.A1204242/GR/mf del 20/12/2012** (ns. prot.arrivo n.062845 del 21/12/2012) con riferimento alla precedente nota prot.n.A1204119/GR/mf del 11/12/2012 (punto precedente), presentava ulteriore integrazione alla documentazione degli ordinativi di mezzi ed attrezzature. Anche tale documentazione risultava priva di contenuti giustificativi circa le addebitate contestazioni così come risultato e confermato dai sopralluoghi eseguiti dal personale dipendente della S.A. presso l’Azienda.

RITENUTO E CONSIDERATO CHE :

- **Il Responsabile unico del procedimento ha esaminato le controdeduzioni rassegnate dall’impresa appaltatrice e ha preso atto di quanto relazionato con nota interna dal personale delegato alla verifica documentale.**

- Con le **controdeduzioni del 11/12/2012 prot.n.061099/2012**, l'azienda ha *tentato* di giustificare la causa dei ritardi imputandola ai fornitori di mezzi ed attrezzature ed ha richiesto il differimento della data di fine start up o di regime provvisorio di start up dal 13/11/2012 al 03/12/2012. Dall'analisi effettuata dal RUP della documentazione prodotta dall'Aimeri in allegato alle controdeduzioni del 11/12/2012, e facenti parte integrante della presente determinazione, è emerso quanto di seguito.

Per quanto riguarda la fornitura di autoveicoli richiesta alla **ditta COS.ECO. s.r.l.** gli ordini di acquisto qui di seguito meglio specificati presentano le seguenti gravi anomalie:

1) Ordine di acquisto (allegato) N. 012862 del 04/09/2012 accettata e sottoscritta in data 12/09/2012 con previsione di consegna per la data del 15/11/2012 è stato sostituito con Ordine N. 013048 del 18/11/2012 <u>non accettato né sottoscritto</u> e la cui previsione di consegna era fissata al 30/01/2013;
2) Ordine di acquisto (allegato) N. 012865 del 06/09/2012 accettata e sottoscritta in data 12/09/2012 con previsione di consegna per la data del 30/11/2012 – Sostituita con Ord. N. 013049 del 19/11/2012 <u>accettata e sottoscritta in data 10/12/2012 successivamente alla scadenza del 3/12/2012</u> e la cui previsione di consegna era fissata al 2/02/2013
3) Ordine di acquisto (allegato) N. 012867 del 06/09/2012 accettata e sottoscritta in data 12/09/2012 con previsione di consegna per la data del 3/12/2012 – Sostituita con Ord. N. 013051 del 19/11/2012 <u>accettata e sottoscritta in data 10/12/2012 successivamente alla scadenza del 3/12/2012</u> e la cui previsione di consegna era fissata al 28/02/2013
4) Ordine di acquisto (allegato) N. 012869 del 10/09/2012 accettata e sottoscritta in data 12/09/2012 con previsione di consegna per la data del 30/11/2012 – Sostituita con Ord. N. 013054 del 10/12/2012 <u>accettata e sottoscritta in data 10/12/2012 successivamente alla scadenza del 3/12/2012</u> e la cui previsione di consegna era fissata il era fissata al 28/02/2013
5) Ordine di acquisto (allegato) N. 012871 del 10/09/2012 accettata e sottoscritta in data 12/09/2012 con previsione di consegna per la data del 19/10/2012 – 02/11/2012 – Sostituita con Ord. N. 013047 del 19/11/2012 <u>accettata e sottoscritta in data 10/12/2012 successivamente alla scadenza del 3/12/2012</u> e la cui previsione di consegna era fissata al 04/01/2013

A) Vi è assoluta carenza di certezza legale privilegiata dell'ordine sub 1) poiché assenti i requisiti sostanziali (e tutt'altro che formali), in quanto carente della sottoscrizione di accettazione del fornitore e della relativa data,

B) Gli ordini di acquisto sub 2-3-4 e 5 sono stati emessi il 19/11/2012 e 10/12/2012 dopo notevole distanza di tempo (ben 3 e 4 mesi) dalla data della sottoscrizione del contratto avvenuta il 13/8/2012;

C) La data di consegna gli ordini di acquisto sub 2-3-4 e 5 prevista è addirittura a volte posteriore alla data di fine start up 13/11/2012, oppure persino successiva a quella del 3/12/2012;

D) Con la documentazione prodotta l'appaltatore ha assurdamente sostenuto che gli ordini di acquisto effettuati dalla ditta AIMERI AMBIENTE s.r.l. con la ditta COS.ECO. srl, non sarebbero stato evasi in forza della giustificazione addotta relativamente a "*pesanti problematiche relative all'approvvigionamento delle materie prime***". Ma dall'esame delle date delle consegne riscontrate nella produzione documentale **si evince inconfutabilmente che già da fine ottobre 2012 sarebbe stata elusa non solo la data di prima scadenza contrattuale dello start up del 13/11/2012, ma anche quella successiva del 3/12/2012.** Quindi, l'azienda ha tentato *maldestramente* di eludere pervicacemente e reiteratamente le date di start up, stabilito contrattualmente al 13/11/2012 e ri-fissato al 3/12/2012, per cui il generico richiamo alle problematiche di approvvigionamento non può essere giustificativo rispetto ai termini di consegna indicati nei documenti prodotti dalla parte inadempiente.**

E a riprova della insostenibile ed infondata ragione addotta inerente "**le pesanti problematiche relative all'approvvigionamento delle materie prime**" vi è la inconfutabile circostanza che **le date di consegna degli ordini sostitutivi rimangono condizionate alla regolarità del pagamento, così come si evince dalle stesse dichiarazioni rese dalla COS.ECO s.r.l., nel verbale redatto in data 19/12/2012 presso il Comando di Polizia Municipale .** Con

tale verbale redatto nell'ambito del confronto con la medesima ditta COS.ECO s.r.l., si è potuto riscontrare che vi sono delle **difformità oggettive e quantitative anche negli ordini rispetto**

a quanto contenuto nel crono programma mezzi POI debitamente approvato dalla stazione appaltante. Infatti:

- nell'ordine n.13049 (allegato al Verbale P.M.) viene oggettivamente individuato in modo obiettivo un **autoveicolo IVECO 120 anziché 150 , automezzi** che a confronto delle rispettive schede tecniche risultano di **diversa tipologia e caratteristiche tecniche** ;
- nell'ordine n. 13054 (allegato al Verbale P.M.) viene indicato un ordine **quantitativo di n. 4 anziché 5 automezzi** ;
- nell'ordine n. 13051(allegato al Verbale P.M.) viene indicato un **ordine quantitativo di n. 2 anziché 3 automezzi.**

Siffatte difformità si evincono, altresì, dalle frammentarie controdeduzioni che non evidenziano adeguatamente la rispondenza del cronoprogramma per la parte relativa ai mezzi così come approvato dalla stazione appaltante e che non hanno permesso di ottemperare alla prima scadenza contrattuale dello start up del 13/11/2012, ma finanche a quella successiva del 3/12/2012;

E) Gli altri ordini d'acquisto, non trovano alcuna giustificazione, sia nel contenuto oggettivo che nelle date di consegna, e vengono a costituire ulteriore riprova della finalità elusiva della data di fine start up sia del 13/11/2012 e sia quella del 3/12/2012.

In particolare tutti gli ordini di acquisto qui di seguito elencati presentano ognuno le seguenti anomalie:

ECO SERVICE s.p.a.

Ord. N. 013003 del 31/10/2012 né accettata e né sottoscritta con previsione di consegna per la data del 07/02/2013
Ord. N. 012969 del 18/10/2012 solo sottoscritta ma senza data di sottoscrizione con previsione di consegna per la data del 20/11/2012
Ord. N. 012883 del 14/09/2012 solo sottoscritta ma senza data di sottoscrizione con previsione di consegna per la data del 15/10/2012 e 20/11/2012

SISTECO s.r.l.

Ord. N. 012872 del 11/09/2012 né accettata né sottoscritta con previsione di consegna per la data del 28/12/2012
Ord. N. 013087 del 06/12/2012 né accettata né sottoscritta con previsione di consegna per la data del 28/12/2012

LOCATELLI EURO CONTAINERS s.r.l.

Ord. N. 012864 del 06/09/2012 né accettata né sottoscritta con previsione di consegna per la data del 15/12/2012, anomalia presente in tale documentazione è data dalla mancanza della pag. n. 6
--

FARID s.p.a.

Ord. N. 012938 del 08/10/2012 né accettata né sottoscritta con previsione di consegna per la data del 30/11/2012
--

DIMMA s.r.l.

Ord. N. 012939 del 08/10/2012 né accettata né sottoscritta con previsione di consegna per la data del 30/11/2012
Ord. N. 012972 del 18/10/2012 né accettata né sottoscritta con riserva in attesa di leasing in data 18/10/2012 con previsione di consegna per la data del 16/11/2012
Ord. N. 012970 del 18/10/2012 accettata e sottoscritta con riserva in attesa di leasing in data 18/10/2012 con previsione di consegna per la data del 16/11/2012
Ord. N. 013052 del 19/11/2012 né accettata né sottoscritta con previsione di consegna per la data del 20/02/2013
Ord. N. 013050 del 19/11/2012 né accettata né sottoscritta con previsione di consegna per la data del 20/02/2013
Ord. N. 013055 del 19/11/2012 né accettata né sottoscritta con previsione di consegna per la data del 20/02/2013

ALFACOD s.r.l.

Ord. N. 013046 del 15/11/2012 né accettata né sottoscritta con previsione di consegna per la data del 30/11/2012
--

PIPEPLAST s.r.l.

Ord. N. 012959 del 11/10/2012 né accettata né sottoscritta con previsione di consegna per la data del 5/11/2012

ASPIC s.r.l.

Ord. N. 012859 del 04/09/2012 accettata e sottoscritta ma sottoposta a condizioni generali di acquisto in data 07/09/2012 con previsione di consegna per la data del 15/10/2012

S.M.E.A. s.r.l.

Ord. N. 013056 del 19/11/2012 né accettata né sottoscritta con previsione di consegna per la data del 30/01/2013

Ord. N. 013053 del 19/11/2012 né accettata né sottoscritta con previsione di consegna per la data del 30/01/2013

- **Dall'analisi effettuata dal RUP della nota integrativa del 20/12/2012 prot.n.A1204242/GR/mf**, e degli allegati documenti (in disparte dell' errore materiale dell'AIMERI della data indicata di nuovo start up al 11/03/2012 anziché 11/3/2013) è emersa che la giustificazione addotta dall'Aimeri rispetto agli addebiti contestati **è del tutto infondata**, inconferente e comunque irrilevante in quanto è enunciativa di dati già noti alla Stazione appaltante in quanto acquisiti a seguito dei vari sopralluoghi e che, comunque, lungi dall'escludere l'inadempienza contrattuale fornisce invece, elementi di conferma della conclamata inosservanza agli obblighi assunti per contratto.
- A) A tal riguardo l'Aimeri ha difatti prodotto gli ordini relativi all'allegato n.3 riferito al POI relativamente a n.8 quadricicli elettrici DUCATO ENERGIA già immessi in servizio quali automezzi già precedentemente immatricolati fin dal 2009. Tali documenti dimostrano che non è stata data puntuale esecuzione al Progetto offerta allegato al contratto di rep.n.6742/2012 con il quale l'Aimeri si è obbligata a fornire MEZZI NUOVI DI FABBRICA. L'anno di immatricolazione dei predetti mezzi invece corrispondente al 2009 dimostra, quale prova provata, che non si tratta di mezzi nuovi di fabbrica. Tale requisito non è superabile giammai attraverso l'attestazione dell'azienda che si tratti di automezzi "a zero ore di funzionamento" (come da loro definito), poiché tale requisito non è stato oggetto di verifica in contraddittorio con l'ufficio della stazione appaltante ed è privo di qualsiasi certificazione tecnica di verifica .
- B) **il non aver neanche previsto l'acquisto degli 8 quadricicli elettrici nuovi di fabbrica è ennesima attestazione di non aver programmato l'esatta acquisizione di veicoli tutti nuovi di fabbrica** come da Offerta presentata alla S.A.;
- C) **E' pertanto evidente alla luce di quanto meglio sopra esposto che la richiesta di differimento relativa al periodo di start up dei servizi non poteva – fin dall'origine - essere accolta per carenza di motivazione e giustificazione e pertanto restava ferma la data di avvio dei servizi a regime (inizio start up) al 13/11/2012.**
- che con **Determinazione n° R.C.G. 00193 del 24/1/2013**, quale conseguenza dell'acclarato e confermato grave inadempimento, il Dirigente della VI^A.O.POLIZIA LOCALE, RUP e Responsabile del Servizio, ha applicato **le penalità della sanzione pecuniaria e la decurtazione dal canone determinati con decorrenza dal 13/11/2012 e – al momento conteggiati tutti fino al 24/1/2013 – fatto salvo l'onere pecuniario ulteriore che maturerà fino al permanere dell'inadempienza del MANCATO AVVIO DEI SERVIZI - nella misura indicata nel seguente prospetto :**

norma e ID di riferimento ex art.21 C.S.A.	valore sanzione pecuniaria dal 13/11/2012	periodo di riferimento (giorni)	penalità complessiva al 24/01/2013
<i>Disciplinare Tecnico - C.S.A.Art. 3 da art. 7 ad art. 22.Art. 8, art. 33 – Esecuzione dei servizi</i>	€ 2.000,00/giorno	73 giorni	€ 146.000,00
<i>Disciplinare Tecnico Art. 3; da art. 7 ad art. 22 -Qualità di esecuzione dei servizi</i>	€150,00/servizio per ogni giorno	73 giorni	€ 10.950,00
<i>C.S.A. Art. 27-Obblighi</i>	€ 3.000,00/violazione	Una tantum	€ 3.000,00
		1° Totale addebitato	€ 159.950,00
<i>decurtazione proporzionale del canone mensile per mancato avvio servizi</i>	€ 63.490,00/30 = € 2.116,33/giorno	73 giorni	€ 154.492,09
		2° Totale addebitato	€ 154.492,09
TOTALE COMPLESSIVO DA DECURTARE (1° + 2° totale addebitato)			€ 314.442,09

- In ogni caso, (come si vedrà meglio di seguito) i pignoramenti presso terzi pervenuti al Comune di Monopoli e gravanti sul contratto di rep.n.6742/2012, il mancato pagamento sia della Progetto Gestione Bacino Bari Cinque srl (Società che gestisce l'Impianto pubblico di biostabilizzazione primaria in Conversano/Ba ove vanno conferiti obbligatoriamente i rr.ss.uu. prodotti quale Impianto di bacino ex ATO BA5), sia dei dipendenti alle scadenze contrattualmente previste, sia dei fornitori e della Recuperi Pugliesi Srl (piattaforma di conferimento di parte dei rifiuti differenziati) sono prova incontrovertibile dello stato di assoluta, totale e gravissima insolvenza (ergo di mancanza di garanzie di pagamento) in cui versa la azienda appaltatrice.
- L'unica ed inconfutabile ragione del mancato avvio del servizio a regime è data invero dalla condizione economico-finanziaria della Aimeri, ed è la causa esclusiva che non ha consentito all'appaltatore di ottenere, sino a tutt'oggi, la fornitura di nessuno dei beni, compresi contenitori (Kit per le utenze e cassonetti stradali) e automezzi, necessari come da cronoprogramma di acquisto;
- Con la nota integrativa del 20/12/2012 l'Aimeri ha proposto un nuovo POI con relativo cronoprogramma. Orbene, nessuna delle date fissate dall'I.A. nell'allegato 4 del nuovo cronoprogramma di start-up posticipato al 11/3/2013, data entro cui doveva essere ri-effettuata la campagna promozionale e di informazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta nel centro urbano ed essere distribuiti i beni (kit e carrellati alle utenze) e il materiale e tra questi anche i contenitori necessari per la raccolta porta a porta, non risultano neppure per questa nuova scadenza in alcun modo rispettati e né è stata prodotta alcuna prova che siano state effettuate le forniture necessarie al servizio.
- Infatti, come da **Verbale nr.75/P.G. del 23/2/2013**, risulta accertato da parte del personale dipendente di questo ufficio a seguito di sopralluogo nella sede operativa aziendale che non risulta fornito, onde procedere alla distribuzione ai cittadini utenti, nessuno dei contenitori necessari per la raccolta suddetta, né sono arrivati alla sede operativa tutti gli autoveicoli nuovi di fabbrica necessari al nuovo servizio. E tanto è ulteriore riprova del gravissimo reiterato inadempimento nel mancato avvio del servizio alla data del 13/11/2012.

2. 2° - GRAVE INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

RITENUTO E CONSIDERATO CHE :

- Il Disciplinare Tecnico Prestazionale, espressamente richiamato dall'art. 3 del Contratto pubblico di appalto rep. n.6742/2012, **all'art. 2 comma 2° stabilisce che sono a carico dell'Impresa i costi dello smaltimento in discarica** [cioè di conferimento all'Impianto pubblico gestito dalla **Progetto Gestione Bacino Bari Cinque srl** (di seguito per brevità: P.G.B.B.5 srl)], di tutti i rifiuti oggetto del presente Appalto, oltre i costi di selezione, compostaggio e smaltimento. Il Capitolato Speciale di Appalto parimenti richiamato dall'art. 3 del Contratto di rep. n.6742/2012, all'art.1 co.2 e all'art.19 (spese di smaltimento dei rifiuti) stabilisce lo stesso onere di cui al periodo precedente in capo alla medesima, compreso il Tributo Speciale per il deposito in discarica (ECOTASSA);
- Con contratto del 29/5/2012 tra la Aimeri e la P.G.B.B.5 srl, sono stati regolati i rapporti relativi ai servizi di biostabilizzazione, discarica di servizio/soccorso e produzione di CDR presso l'impianto pubblico sito in Conversano (BA) contrada Martucci. In particolare con il suddetto contratto veniva - tra la AIMERI e P.G.B.B.5 srl -, espressamente concordato e definito l'obbligo di conferire presso l'impianto i rifiuti indifferenziati raccolti e di corrispondere al gestore la tariffa di conferimento di cui al successivo art.4 nonché le modalità di esecuzione del servizio e gli obblighi del conferitore, la contabilizzazione e termini del pagamento, oltre che le garanzie prestate in favore del gestore;
- Con diverse note inviate alla AIMERI Ambiente Srl (e per conoscenza anche al Comune di Monopoli) da parte della ditta **Progetto Gestione Bacino Bari Cinque srl**, quest'ultima ha contestato il reiterato mancato pagamento dei corrispettivi da parte di AIMERI Ambiente srl, unitamente al grave mancato assolvimento dell'obbligo (della stessa AIMERI) di fornire la fidejussione convenuta con il contratto del 29/5/2012 tra la stessa Aimeri Ambiente srl e la P.G.B.B.5 srl;
- Ad oggi per i conferimenti di r.s.u. all' Impianto Complesso di Biostabilizzazione primaria in Conversano la P.G.B.B.5 srl vanta un credito nei confronti di Aimeri Ambiente srl per € 2.016.291, 07, a tutto il mese di dicembre 2012;
- Con **nota prot.n. n.060703/2012 del 7/12/2012** il Dirigente della VI^A.O.POLIZIA LOCALE nella sua qualità RUP e Responsabile del Servizio Appaltato ha contestato e specificato che il mancato pagamento delle fatture per le mensilità suindicate da parte di AIMERI alla "Progetto

- Gestione Bacino Bari Cinque srl" spetta esclusivamente alla AIMERI come contrattualmente previsto tra quest'ultima e P.G.B.B.5 srl nonché giusta contratto di rep.n.6742/2012 AIMERI e Comune di Monopoli;
- Con nota **prot.n.218/2012 del 14/12/2012** la s.r.l. "Progetto Gestione Bacino Bari Cinque srl":
a) confermava il persistere del grave reiterato inadempimento inerente il mancato pagamento delle fatture richiamate al punto precedente, e di aver proceduto ad intimare la risoluzione del contratto sottoscritto con la società AIMERI Ambiente, non assistito neppure dalla polizza fidejussoria richiesta e non fornita; **b) insisteva nella responsabilità solidale dell'Ente per le inadempienze contrattuali della vostra società**, pretesa che con la presente si contesta nuovamente per tutte le ragioni rassegnate nelle **precedenti note del Dirigente ed in particolare in quella del 7/12/2012 con prot.60703**;
 - Il Dirigente dell'Area Org. VI[^] del Comune di Monopoli alla luce del gravissimo inadempimento dell'AIMERI, convocava la stessa AIMERI AMBIENTE s.r.l. e la "Progetto Gestione Bacino Bari Cinque srl" ad un tavolo tecnico indetto per il giorno 14/12/2012 alle ore 15:00 con ns. nota prot.n.060703/2012 del 7/12/12, **onde vedere assicurato al meglio e senza alcun pregiudizio il servizio di pubblica utilità di smaltimento rifiuti urbani** e che a tale incontro si registrava l'assenza della AIMERI AMBIENTE s.r.l., per cui la **"Progetto Gestione Bacino Bari Cinque srl"** ribadiva il contenuto della propria nota n.218/2012 del 14/12/2012 chiedendo al Comune di Monopoli di sostituirsi in surrogazione (per volontà del creditore, ex art.1201c.c.) all'AIMERI nel pagamento dei costi del conferimento pubblico degli rr.ss.uu. all'impianto sin dal novembre 2012;
 - Il Dirigente dell'Area Org. VI[^] del Comune di Monopoli con **nota prot.n.0062468/2012 del 19/12/2012 (avente ad oggetto 2[^] Contestazione Grave Inadempimento Contrattuale per MANCATO PAGAMENTO COSTI CONFERIMENTO IMPIANTO PUBBLICO "Progetto Gestione Bacino Bari Cinque srl" in Conversano(Ba) contestava la GRAVE INADEMPIENZA CONTRATTUALE derivante dal mancato pagamento dei costi di conferimento dei rr.ss.uu. indifferenziati all'impianto pubblico di bacino**, ex art.136 D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. in rif.to all'art.3 (Disciplina delle Prestazioni, 5 (Corrispettivi e pagamenti), art.8 (Garanzie) del Contratto pubblico di rep. n.6742/2012, oltre che art.23 (Risoluzione del contratto di servizio) C.S.A., art.3 (Oggetto dell'appalto) del D.T.P.;
 - **Tanto premesso** non avendo proceduto l'AIMERI AMBIENTE srl al pagamento dei corrispettivi derivanti dagli obblighi contrattuali relativi ai costi di conferimento (e relativa ECOTASSA) a favore della "Progetto Gestione Bacino Bari Cinque srl" – periodo maggio/ottobre 2012 - si è **DETERMINATA**, in via definitiva ed inequivocabile il **grave inadempimento** per inosservanza delle prescrizioni e previsioni contenute nel contratto **rep.n.6742/2012**, nel capitolato speciale d'appalto e nel disciplinare tecnico giuste note sopra epigrafate di cui all'Appalto prevedente il servizio c.d. "full-cost" comprensivo del pagamento dei suddetti costi;
 - **IL MANCATO PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI** *de quibus* si sostanzia sostanzialmente in un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, con grave pregiudizio per il prosieguo dell'attività di smaltimento dei rifiuti urbani, nonché in spregio all'interesse pubblico finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dal legislatore, **ai sensi del combinato disposto dell'art.136, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 163/2006 s.m.i. e dell'art.23, commi 2 e 4 lettere a – b – d del C.S.A.**;
 - **IL MANCATO PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI** *inoltre* sta comportando come conseguenza :
 - a. sia l'avvio da parte della PGBB5 Srl della procedura di risoluzione del contratto tra Aimeri e PGBB5 Srl, in forza del quale sinallagma oggi il servizio di smaltimento risulta vincolante esclusivamente la Aimeri e la PGBB5Srl e da cui deriverebbe che la prosecuzione dell'attività di conferimento presso l'impianto della PGBB5srl - in eventuale assenza di un contratto tra le parti - avrebbe come unico referente (contraente) il Comune di Monopoli quale fruitore del servizio;
 - b. sia la rivendicazione, ancorchè decisamente contestata dal Comune di Monopoli, al pagamento dei corrispettivi dovuti sino ad oggi della PGBB5Srl nei confronti del Comune di Monopoli di assolvere in via solidale;
 - In riscontro alla contestazione promossa con **nota prot.n.0062468/2012 del 19/12/2012 (2[^] Contestazione Grave Inadempimento Contrattuale per MANCATO PAGAMENTO COSTI CONFERIMENTO IMPIANTO PUBBLICO)**, l'AIMERI con loro nota n.A1204281 del 28/12/2012 ns. prot.n. 062468/2012 del 19/12/2012, senza produrre alcuna giustificazione in ordine all'inadempienza, avanzava una serie di proposte c.d. "transattive " che questo Ufficio rigettava con nota prot.n.00484 del 5/1/2013;

- **l'Aimeri** a fronte della intimazione e diffida del 19/12/2012 da parte della stazione appaltante, non procedeva nei fatti né ad attestare di aver provveduto al pagamento dei corrispettivi derivanti dagli obblighi contrattuali consistenti nel pagamento dei costi di conferimento (e relativa ECOTASSA) a favore della "Progetto Gestione Bacino Bari Cinque srl" per il periodo giugno/ottobre 2012 (e ad oggi maturate anche le somme debende per i conferimenti di novembre e dicembre 2012, seppure con scadenze successive al 31/12/2012) come già quantificati da parte della PGBB5 SRL (e che ammontano complessivamente ad € 2.016.291,07 di cui **ben € 1.786.203,57 già scaduti al 31/1/2013** compresi i conferimenti a tutto il mese di novembre 2012 e ecotassa a tutto il mese di dicembre 2012; vedasi nota P.G.B.B5srl con loro prot.n.28/13-SF del 19/2/2013, ns. prot.arrivo n.9788 del 22/2/2013), e né, quindi, a fornire alcuna prova dell'avvenuto pagamento;
- Invece, con la **nota prot.n.0062468/2012 del 19/12/2012** l'Aimeri formulava una proposta chiedendo di procedere direttamente alla liquidazione da parte del Comune di Monopoli alla società Progetto Gestione Bacino Bari Cinque srl delle esposizioni debitorie della AIMERI maturate e dovute fino al 31/12/2012 attingendo dai canoni ancora da maturare di dicembre 2012, gennaio 2013 e febbraio 2013. La suddetta proposta (sebbene condivisa dalla PGBB5srl) riguardando corrispettivi per prestazioni ancora da maturare da parte dell'AIMERI e quindi canoni non ancora dovuti da questa P.A. (obbligata al pagamento entro 60 gg.d.f. e relativi a Servizi che l'Azienda ancora doveva svolgere e seppure non pienamente capiente) **non poteva essere eseguita se non con il maturare dei relativi canoni**. Inoltre, rispetto a tali canoni pendevano a tale data e pendono tutt'ora tra l'altro **applicazioni di penalità e decurtazioni proporzionali dei canoni** come già contestato all'Impresa ed applicato con Determinazioni Dirigenziali n. RCG 0193 del 24/1/2013, n.RCG 0196 del 25/1/2013 e n.RCG 0197 DEL 26/1/2013, che assommano ad oggi ad **€ 703.518,09** e dette penalità e decurtazioni dei canoni sospesi hanno decorrenza fin dal 13/11/2012 e quindi con effetto incidente anche sulle somme *debende* ;
- Che la Stazione appaltante con nota prot.n.007231 del 7/2/2013, comunicava all'AIMERI di aver comunque disposto il versamento della somma di € 1.265.980,70 a Progetto Gestione Bacino Bari Cinque srl per delega di pagamento ricevuta dall'AIMERI AMBIENTE SRL e riferita ai canoni AIMERI fatturati all'Ente per i servizi svolti di dicembre 2012 e gennaio 2013; rif.to atto di liquidazione dirigenziale del 22/2/2013 inviato alla Ragioneria Comunale per il relativo mandato di pagamento. Tale somma era dovuta da parte della AIMERI Ambiente Srl alla PGBB5 Srl a **parziale** pagamento (in acconto) dei crediti già maturati alla data del 31/01/2013 per prestazioni inerenti il conferimento di rifiuti urbani comunali avvenuti dal 1/4/2012 al 31/12/2012 (eccetto gli interessi quantificati), riferiti a fatture relative ai costi di conferimento dei rr.ss.uu. all'impianto Pubblico di Bacino intestate alla AIMERI AMBIENTE srl, e quali corrispettivi dovuti dalla stessa AIMERI Ambiente srl in forza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti del Contratto del 29/5/2012 sottoscritto tra P.G.B.B.5srl e AIMERI AMBIENTE srl. Tale pagamento veniva effettuato anche al fine di scongiurare (la pure temeraria e perseguibile sotto altri profili di illiceità) interruzione nello svolgimento del Servizio di pubblica utilità mediante l'inibizione dell'accesso all'Impianto pubblico di Conversano dei mezzi di AIMERI carichi dei rr.ss.uu. prodotti dal Comune di Monopoli e i consequenziali inconvenienti e pregiudizi che ne sarebbero derivati;
- A tutt'oggi non risulta pervenuta nessuna documentazione da parte dell'Aimeri comprovante l'avvenuto saldo della esposizione debitoria residua a favore della "Progetto Gestione Bacino Bari Cinque srl" in ordine alle fatture relative al conferimento rr.ss.uu. all'Impianto pubblico per il periodo di giugno-novembre 2012, considerato che è altresì in scadenza anche la fattura relativa ai conferimenti del mese di dicembre 2012 (con pagamento a 60 gg.d.f. per conferimenti e 30 gg.d.f. per ecotassa) e risultano finanche da pagare alle debite scadenze (sempre 60 gg.d.f. per conferimenti e 30 gg.d.f. per ecotassa) anche i conferimenti già eseguiti nei mesi di gennaio e febbraio 2013 (in corso);
- Oltre al contestato 1° grave inadempimento del mancato avvio del servizio a regime, costituisce quindi ripetuta (reiterata) inadempienza, di particolare gravità ai disposti del contratto pubblico sottoscritto n.prep.6742/2012, il mancato pagamento per ben 6 mensilità dei costi di conferimento rr.ss.uu. dovuti alla P.G.B.B.5 srl. e tali **gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali costituiscono ai sensi e per gli effetti dell'art .136 DLGS 163/2006, degli artt. del CSA 19 e 23** (commi 2-3-4 e 5 che prevedono le clausole risolutive espresse ex art.1456 C.C. per la Risoluzione di diritto del contratto di servizio), **e dell'art.1454 e 1456 e seqq. C.C., causa di risoluzione di diritto del contratto pubblico sottoscritto in data 13 agosto 2012 con n.rep.6742/2012;**
- Quindi, è evidente che, oltre al 1° grave inadempimento per il mancato avvio del servizio a regime, **permane in definitiva il GRAVE INADEMPIMENTO dell'AIMERI nei confronti della Progetto**

- Gestione Bacino Bari Cinque srl** in ordine al mancato pagamento delle fatture relative al conferimento rr.ss.uu. all'Impianto pubblico;
- Rispetto alla consapevole gravissima insolvenza in cui la azienda versava è assai significativa la condotta colposa ed in malafede della azienda, che pur avendo maturato al settembre 2012 una esposizione debitoria del tutto taciuta alla Stazione appaltante, per ben 4 mensilità (a tale data) nei confronti della PGBB5 srl (per un debito pari ad Euro 1.289.068,76 a settembre 2012) la Aimeri si è preoccupata unicamente di ripianare altri debiti con terzo creditore all'uopo provvedendo a cedere il credito in favore di IFITALIA s.p.a giusta contratto di cessione di crediti su rep.6742/2012 per 24 mensilità e fino ad agosto 2014 per i corrispettivi da contratto di appalto sottoscritto con il Comune di Monopoli. *Tale cessione del credito si pone in spregio ad ogni norma di buona fede e correttezza e, soprattutto, di regolare gestione ed onorabilità delle obbligazioni assunte con il contratto per un servizio di pubblica utilità;*
 - A tal riguardo è il caso di precisare che rispetto a tale cessione assentita non essendo stato opposta dal Comune, il Dirigente comunicava che, in difetto di risoluzione della predetta cessione, restava fermo ed impregiudicato quanto rappresentato alla IFITALIA spa con la ns. nota prot.n. 0062848 del 21/12/2012, relativamente alla **sospensione dei pagamenti** per effetto della sostanziale revoca da parte di questa P.A. della presa d'atto della cessione del credito (fin da ottobre 2012), in forza delle eccezioni di grave inadempimento costituenti cause di risoluzione contrattuale opposte al cessionario (art.116 Codice appalti) sia per il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti alla società PGBB5 SRL e sia a causa del mancato avvio del servizio con le conseguenti penali e decurtazione proporzionali dei canoni; tanto anche in forza e ai sensi dell'art.117 del D.Lgs.12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., delle sollevate e rassegnate suindicate eccezioni di inadempimento opposte al cedente in base al contratto di cui sopra ed in quanto opponibili al cessionario (IFITALIA spa), non sussistendo le condizioni per poter ritenere eseguibile la cessione divenuta inefficace, per cui era da ritenersi sostanzialmente revocato l'assenso manifestato con il non rifiuto della cessione;
 - Con nota pervenuta al prot.comunale n.05199 del 30/1/2013 la IFITALIA srl invece insiste ancora per il pagamento delle somme cedute e relative alle fatture dei canoni di ottobre(fatt.9813 del 26/10/2012) e novembre 2012(fatt.10635 del 26/11/2012), cui aggiunge anche la fattura AIMERI n.9877 del 26/10/2012 relativa al conguaglio dei costi di conferimento a pagarsi a P.G.B.B. srl periodo aprile-agosto 2012 (fatturazione già contestata da questo Ufficio perché il conguaglio è contrattualmente dovuto dal Comune solo a rendicontazione dell'avvenuto pagamento; cosa non ancora realizzata viste le pendenze non solute di AIMERI con P.G.B.B.5). Il totale vantato da IFITALIA, ancorchè contestato dalla Stazione appaltante da ultimo con ns. nota del 16/2/2013 prot.n.08685, (decurtati i pignoramenti in danno notificati al Comune alla data del 30/11/2012 pari a € 240.269,13) – ammonterebbe secondo conteggi IFITALIA a € 1.144.151,87come da loro nota del 25/1/2013 pervenuta al prot.comunale con n.05199 del 30/1/2013;

3. 3° - GRAVE RITARDO NELL'ADEMPIMENTO CONTRATTUALE

RITENUTO E CONSIDERATO CHE :

- Sono state accertate le ulteriori seguenti inadempienze nella gestione del servizio di igiene urbana svolto dall'AIMERI AMBIENTE srl:
 - 1) mancata raccolta e differenziazione dei rifiuti umidi e verde (frazione organica) sia dalle utenze domestiche che non domestiche, oltre che dalle aree mercatali giornaliere e settimanali, con omesso conferimento all'Impianto di compostaggio previsto dal Piano provinciale o altro Impianto autorizzato nel territorio regionale e/o interregionale (rif.to artt. 4 e 10 D.T.P.);
 - 2) mancata organizzazione dei servizi per garantire la massima raccolta differenziata dei rifiuti prodotti e in particolare della frazione organica (art.20 D.T.P.);
 - 3) Mancata osservanza di Leggi e Regolamenti in vigore (D.Lgs.152/2006, Decreti Commissariali n.41/2001, n.,296/2002 e n.187/2005 e relativo Piano di Gestione dei rifiuti dell'Ambito di appartenenza e del Regolamento comunale per la gestione dei Rifiuti di cui all'art.198/co.2 del D.Lgs.152/2006), che impongono l'obbligo di differenziare la frazione organica dalla frazione secca o indifferenziata (rif.to art.10 C.S.A.);
 - 4) Inosservanza alle prescrizioni dell'art.19.2 del C.S.A. inerente l'obbligo di trasporto della frazione umida ad un Impianto di compostaggio.
- Il Dirigente della VI^A.O.POLIZIA LOCALE nella sua qualità RUP e Responsabile del Servizio Appaltato **con nota prot.n.002249/2012 del 15/1/2013 ai sensi e per gli effetti degli**

artt.19 e 23 C.S.A. contestava all'AIMERI (3^ Contestazione Grave Inadempimento Contrattuale) la mancata raccolta e conferimento differenziato della frazione umida e organica raccolta, rif.to artt. 4, 10, 20.1 (Raccolta e spazzamento rifiuti dai mercati rionali e settimanali in maniera differenziata) del Disciplinare Tecnico Prestazionale(D.T.P.) e artt.10 (Osservanza di leggi e regolamenti), 19.2 (Trasporto e destinazione dell'umido), 21 [Penalità e mancata effettuazione dei Servizi base per ogni giorno(ID n.1)], 23/co.4° lett.c e d (Risoluzione del contratto di servizio a seguito di ripetute inadempienze contrattuali derivanti dal conferimento in discarica di rifiuti differenziati e violazioni di leggi e/o prescrizioni regionali e delle pubbliche autorità) del Capitolato Speciale di Appalto (C.S.A.);

- L'AIMERI AMBIENTE srl con nota **prot.n.A1901/A-ASI-A.M. del 19/01/2013** (ns. prot.arrivo n.03173 del 21/1/2013) **ha presentato le proprie controdeduzioni alle contestazioni notificate**, respingendo le contestazioni mosse dalla Stazione Appaltante (S.A.), fornendo una serie di giustificazioni **non pertinenti** la contestazione promossa, evidenziando circostanze inerenti il Servizio fornito ancora in modalità provvisoria **per nulla attinenti** l'inadempienza contestata, e paradossalmente imputando colpe alla P.A. La stazione appaltante P.A. che da ultimo (*secondo l'Aimeri; sic !*) non riscontrando le precedenti note dell'I.A. sui maggiori costi richiesti da Tersan Puglia s.r.l. (Impianto privato di compostaggio dei rifiuti) rispetto alle condizioni ante "*termine ultimo per presentare l'offerta*" (attuali costi € 96/t anziché € 70/t precedenti al termine di presentazione dell'offerta inerente la gara pubblica), avrebbe (a parere sempre dell'AIMERI) sostanzialmente autorizzato l'Impresa a non effettuare la raccolta di tale frazione di rifiuti organici dalle utenze non domestiche (o mercati settimanali e giornalieri). Affermazione che invero rappresenta "falsamente" fatti e situazioni chiari fin dall'indizione della procedura di gara e finanche evidenti dalle volontà contrattuali tra le parti come recepite nel contratto pubblico di rep.n.6742 del 13/8/2012; con la stessa nota **prot.n.A1901/A-ASI-A.M. del 19/01/2013** l'I.A. ha comunque assicurato (ora e solo dopo la formale diffida !) l'avvio della raccolta di tale frazione organica fin dal 21/1/2013 e il corretto conferimento all'Impianto di Tersan Puglia s.r.l. in Modugno(Ba);
- Invero, a confutazione delle false rappresentazioni evidenziate dall'AIMERI AMBIENTE srl, si evince in maniera inequivocabile dalla documentazione agli atti che questo Ufficio ha sempre rappresentato all'AIMERI AMBIENTE srl che non poteva mai essere riconosciuto alcun conguaglio al costo sopportato per il conferimento della frazione organica all'Impianto individuato, come si deduce in maniera chiara da:
 - a) Ns. nota **prot.n.023653 del 27/4/2012** e successiva con **n.045826 del 13/9/2012** , nelle quali il Comune, dando seguito a una richiesta dell'I.A. che chiedeva all'Ente di sottoscrivere in nome e per conto dell'AIMERI la convenzione con Tersan Puglia srl in caso di condizioni più favorevoli garantite alla P.A., scriveva a Tersan Puglia srl per avere conferma di una tariffa applicabile pari a € 70,00/t in virtù di precedente Convenzione (per i Comuni dell'ex ATO BA5) attiva ante 1/4/2012;
 - b) Ns. nota **prot.n.038388 del 17/7/2012** con cui questo Ufficio già evidenziava all'I.A. che l'appalto ha previsto che : **1) ai sensi dell'art. 19 del CSA il canone per la selezione , trattamento e smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani e quelli assimilati sarà a carico della impresa; 2) Ai sensi dell'art.12 comma 9° "il corrispettivo di aggiudicazione della procedura concorsuale , al netto del ribasso di gara offerto dalla I.A. si intende remunerativo per tutte le prestazioni obbligatorie previste nel Disciplinare Tecnico Prestazionale e relativi allegati , da eseguirsi secondo le modalità precisate nello stesso, con implicita ammissione che l'impresa offerente ha eseguito gli opportuni calcoli estimativi" ; 3) Ai sensi dell'art. 16 del CSA viene disciplinata, in applicazione dell'art.115 del DLGS 163/2006, l'eventuale ipotesi di applicazione della revisione periodica del prezzo sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile del servizio . Fermo restando che il corrispettivo annuale richiamato nell'art.12 rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno di rapporto contrattuale; 4) che è' di estrema evidenza come, la revisione del prezzo stabilito in fase di aggiudicazione di gara sia non trattabile e ai sensi dell'art.115 del DLGS 163/2006 che è soggetto alla sola revisione; **5) che l'istituto della eventuale revisione dei prezzi è preordinato, nell'attuale disciplina, alla tutela dell'esigenza dell'Amministrazione di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto; solo in via mediata l'istituto tutela l'interesse dell'impresa a non subire l'alterazione dell'equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che si verificano durante l'arco del rapporto e che potrebbero indurla ad una****

surrettizia riduzione degli standard qualitativi delle prestazioni. Laddove, pertanto, l'impresa dimostri, durante l'istruttoria, l'esistenza di circostanze eccezionali che giustifichino la deroga all'indice F.O.I., la quantificazione del compenso revisionale potrà effettuarsi con il ricorso a differenti parametri statistici (rif.to CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 17 febbraio 2010 n. 935); **6) che con riferimento al conferimento dei rifiuti organici, la Ditta, avendo assunto l'onere a termini di gara d'appalto e la relativa alea imprenditoriale derivante dalla migliore organizzazione aziendale che la stessa Ditta riuscirà ad attuare nell'arco dei 9 anni dell'appalto, dovrà gestire al meglio la spesa (ottimizzando le risorse a disposizione e cercando le soluzioni di mercato più favorevoli alla stessa, nell'ambito della normativa di ciascun Settore e nel rispetto della Legge - comprese le condizioni migliori offerte da altri gestori di impianti di smaltimento/compostaggio diversi da quelli imposti dalla Pubblica Autorità - al fine di eventualmente aumentare persino l'utile di impresa stimato).** Pertanto va rigettata la richiesta del riconoscimento "ab origine" del maggior onere eventualmente derivante dalla richiesta della Tersan Puglia srl (soggetto privato non imposto dalla Pubblica Autorità) e rimane salva la possibilità di prevedere la stipula di apposita Convenzione diretta di questo Ente con la stessa ditta di conferimento, prevedendo che dal canone dovrà essere altresì detratta la somma (compresa IVA) che il Comune verserà direttamente al gestore degli impianti di trattamento dei rifiuti organici, senza che tale procedimento comporti maggiori oneri a carico della Stazione Appaltante (fatto salvo eventuale benefit che l'Azienda vorrà riconoscere all'Ente sul Servizio svolto) e sempre previa analitica istruttoria del responsabile del procedimento per l'Ente. Il Comune, in caso di condizioni contrattuali più favorevoli, quindi ed in definitiva, previa istruttoria del Responsabile del Procedimento, potrà versare i corrispettivi dei costi di conferimento dei rifiuti organici direttamente ai gestori degli impianti di trattamento, come già individuati dalla ditta appaltatrice, detraendo l'onere dal canone dovuto.

- c) **Ns. nota prot.n.02544 del 16/1/2013** con cui è stata rigettata qualsiasi richiesta di adeguamento del costo di conferimento dell'organico, ed evidenziato altresì che: *"[(...) Il contratto di rep.n.6742/2012 all'art. 5 recita poi "Il Comune, in caso di condizioni contrattuali più favorevoli, previa istruttoria del Responsabile del Procedimento, potrà versare i corrispettivi dei costi di conferimento dei rifiuti organici direttamente ai gestori degli impianti di trattamento, come già individuati dalla ditta appaltatrice; in tale eventualità, tali somme saranno detratte dal canone mensile dovuto all'appaltatrice". Tale possibilità interessa l'Ente solo ove da una assunzione di tale onere derivi un effettivo risparmio per l'Azienda, ma ove il costo di conferimento permanga lo stesso, alcun onere finanziario o sub-contrattuale può essere riportato in capo al Comune. **Il conferimento ad un impianto autorizzato per il compostaggio dell'organico è obbligo e onere dell'AIMERI così come il pagamento del corrispettivo, qualunque esso sia,** e l'eventuale informativa comunicata dalla S.A. in fase di pubblicazione della gara pubblica bandita (e prima della chiusura del termine ultimo per presentare l'offerta) aveva solo il carattere divulgativo delle situazioni fino a quel momento (marzo 2011) in essere per la realtà comunale, ma senza alcun carattere vincolante per le Imprese partecipanti, che ben avrebbero potuto trovare soluzioni economicamente più convenienti per il conferimento; stante, tra l'altro, l'obbligo di conferire i rr.ss.uu. indifferenziati al solo Impianto di bacino autorizzato dal Piano d'Ambito (Conversano), ma senza alcun vincolo per il conferimento delle altre tipologie di rifiuti differenziati raccolti. l'art.19.2 del C.S.A. prevede - al limite - solo un rimborso di € 1,00/km in caso di conferimento della frazione umida ad un Impianto oltre 200 km dal raggio di percorrenza dal confine del Comune di Monopoli. Pertanto l'I.A. potrà scegliere tra gli Impianti presso i quali ha svolto la propria indagine di mercato, optando autonomamente per quello che risulti più conveniente alla stessa. **Nessun onere potrà mai essere ribaltato in capo al Comune di Monopoli** per eventuali maggiori spese non previste dall'Azienda, derivanti da previsioni errate o non computate nella normale alea contrattuale insita nella procedura di gara cui la stessa ha partecipato (accettandone tutte le prescrizioni contenute nel bando di Gara). Di più, come contestato con altra nota a parte, si rappresenta all'AIMERI che le omissioni accertate (per mancato conferimento frazione organica) sono parte di apposita contestazione datata 15/1/2013 prot.n.02249 in ordine al **3° GRAVE INADEMPIMENTO CONTRATTUALE**, per mancato conferimento dei rifiuti organici fin dal 1° aprile 2012, e per la quale saranno applicate le penalità dovute, oltre ai diversi profili di responsabilità diretta che risultano ancora in fase di accertamento. La stessa*

condotta dell'I.A. che ha omesso da mesi di raccogliere, differenziare e conferire correttamente la frazione umida raccolta rappresenta una condotta illecita sanzionabile sotto profili diversi. Infine alcuna Convenzione con l'Impianto di compostaggio sarà mai attivata da questo Ente, se non nei limiti contrattualmente sopra definiti, perché l'onere ricade esclusivamente sull'I.A. (...)]”

- d) Ns. **nota prot.n.03949 del 23/1/2013**, con cui nuovamente si rigetta qualsiasi istanza di riconoscimento all'I.A. di costi aggiuntivi in ordine alla raccolta e conferimento dei rifiuti organici di cui sopra;

CONSIDERATO :

- che risulta definitivamente acclarato che sono pienamente contestabili all'I.A. la **Mancata raccolta e conferimento differenziato della frazione umida e organica raccolta, con rif.to agli artt. 4, 10, 20.1** (Raccolta e spazzamento rifiuti dai mercati rionali e settimanali in maniera differenziata) **del Disciplinare Tecnico Prestazionale(D.T.P.) e artt.10** (Osservanza di leggi e regolamenti), **19.2** (Trasporto e destinazione dell'umido), **21** [Penalità e mancata effettuazione dei Servizi base per ogni giorno(**ID n.1**)], **e conseguentemente anche l'art.23/co.4° lett.c) e d)** (Risoluzione del contratto di servizio a seguito di ripetute inadempienze contrattuali derivanti dal conferimento in discarica di rifiuti differenziati e violazioni di leggi e/o prescrizioni regionali e delle pubbliche autorità), tutti **del Capitolato Speciale di Appalto (C.S.A.)**.
- **che sono da ritenersi** assolutamente inaccoglibili le osservazioni dell'I.A. perché non supportate da alcuna previsione contrattuale e da questa S.A. (Ufficio) ripetutamente rigettate fin dai primi mesi di svolgimento dell'appalto, e prima della preventivata fase di avvio dello Start Up a regime;
- **che, RICHIAMATO** l' articolo 21 (ID n.1) del capitolato speciale d'appalto,, in virtù delle note del Comune sopra indicate e successive verifiche ed accertamenti da parte della stazione appaltante, vanno rigettate le controdeduzioni e i documenti prodotti dall'Aimeri e che comunque vanno applicate le penalità derivanti dall'inadempimento accertato, poiché in nessun modo giustificative della inosservanza delle prescrizioni e previsioni contenute nel contratto rep.n.6742/2012, nel capitolato speciale d'appalto e nel disciplinare tecnico;
- **che con Determinazione del Dirigente Area Org. VI^ n° R.C.G. 00197 del 26/1/2013**, in conseguenza di tutte le considerazioni sopra rassegnate all'AIMERI AMBIENTE s.r.l. è stata inflitta la sanzione pecuniaria determinata con decorrenza dal 01/4/2012 e – al momento conteggiata fino al 20/1/2013 – *fatto salvo l'onere pecuniario ulteriore che maturerà ove sia accertato il permanere dell'inadempimento del MANCATO AVVIO DEI SERVIZI* inerenti la raccolta della frazione organica - nella misura indicata nel seguente prospetto :

norma e ID di riferimento ex art.21 C.S.A.	valore sanzione pecuniaria dal 1/4//2012	periodo di riferimento (giorni)	penalità complessiva al 20/01/2013
Disciplinare Tecnico - C.S.A.Art. 3 da art. 7 ad art. 22.Art. 8, art. 33 – Esecuzione dei servizi	€ 2.000,00/giorno	184 giorni	€ 368.000,00
<i>Danno derivato dal conferimento di frazione organica come r.s.u. indifferenziato a Impianto/Discarica</i>			€ 11.676,00
TOTALE COMPLESSIVO DA DECURTARE			€ 379.676,00

4. CONTESTAZIONE MANCATO PAGAMENTO DIPENDENTI E SCIOPERO DEI MEDESIMI

DATO ATTO che la Aimeri ha ricevuto continue diffide da parte delle OO.SS. per inadempienze nei confronti dei lavoratori. Ha inoltre omesso di corrispondere ai dipendenti le mensilità relative la mese di dicembre 2012 (scad. 15/1/2013), come da questo ufficio riscontrato con nota prot.n.0348 del 21/1/2013, pagamento avvenuto solo in data 1/2/2013. Ha infine omesso di corrispondere ai dipendenti le mensilità di gennaio 2013 (scad. 15/2/2013), da questo ufficio contestata con nota di diffida prot.n.08866 del 18/2/2013 e pagamento pervenuto ai dipendenti solo in data 22/2/2013;

5. GRAVE INADEMPIMENTO per MANCATO SVOLGIMENTO DEI "SERVIZI ECOLOGICI E DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI MONOPOLI"

DATO ATTO che

- **con nota prot.n. 09605 del 21/2/2013** come da Verbale di personale dipendente del 21/2/2013 si è accertato che in pari data a causa della mancanza di rifornimento di carburante dei mezzi aziendali destinati alla raccolta dei rr.ss.uu. del Comune, 22 dipendenti e 7 automezzi risultavano

fermi presso il cantiere di via Lyss – z.ind.le Monopoli - senza svolgere i Servizi contrattualmente previsti dal contratto pubblico di rep.n.6742 del 13/8/2012 e di conseguenza senza garantire lo svolgimento ordinario dei "SERVIZI ECOLOGICI E DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI MONOPOLI"; e con la medesima nota si è intimato e diffidato l'AIMERI a provvedere immediatamente a ripristinare la regolarità dei servizi affidati, la cui mancata regolare esecuzione determinerebbe grave pregiudizio per il SERVIZIO che la stessa Società svolge per il Comune di Monopoli, con riflessi immediati anche sulla igiene e sanità pubblica del Comune di Monopoli oltre che determinare gravi problematiche di ordine pubblico derivanti dalla mancata regolare esecuzione dei Servizi di pubblico interesse

- Tale inadempienza risulta perseguibile ai sensi dell'art.21 del C.S.A. e prevede l'applicazione della penalità di cui all'ID n.1 per mancata effettuazione dei servizi base per ogni giorno di inadempienza pari a € 2.000,00/die, fatto salvo il diverso e più grave profilo derivante dall'interruzione di un pubblico servizio ove ricorrente e confermato dai successivi accertamenti in corso;

6. Contestazione RECUPERI PUGLIESI srl per CONFERIMENTI r.d. IN PIATTAFORMA e altri.

DATO ATTO che

- **Con nota della REPUPERI PUGLIESI** srl con prot.n.389/12/ST del 13/2/2013 pervenuta al prot.comunale con n.8258 del 14/2/2013 ad oggetto "Conferimento rifiuti raccolti sul territorio comunale di Monopoli e conferiti presso la piattaforma Recuperi Pugliesi" la predetta azienda contestava il mancato pagamento dei costi di selezione dei rifiuti differenziati e da imballaggio da parte di AIMERI AMBIENTE srl ;
- **Il Dirigente della VI^A.O. con nota prot.n.08630 del 15/2/2013** ha stigmatizzato l'inadempienza dell'AIMERI AMBIENTE srl in ordine al mancato pagamento delle somme spettanti alla RECUPERI PUGLIESI srl, e rappresentato che essendo il contratto pubblico sottoscritto con questo Ente comprensivo delle spese di conferimento e selezione agli impianti pubblici e piattaforme di selezione, tale onere ricade esclusivamente sulla Società affidataria del Servizio ed il permanere della insolvenza – fatta salva la responsabilità diretta dell'AIMERI – può determinare la risoluzione contrattuale come derivante da ulteriore GRAVE INADEMPIMENTO CONTRATTUALE, ex art.136 D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. in rif.to all'art.3 (Disciplina delle Prestazioni, 5 (Corrispettivi e pagamenti), art.8 (Garanzie) del Contratto pubblico di rep. n.6742/2012, oltre che art.23 (Risoluzione del contratto di servizio) C.S.A., art.3 (Oggetto dell'appalto) del D.T.P. Nel contempo si è diffidato l'AIMERI AMBIENTE srl al pagamento delle somme debende maturate in favore della RECUPERI PUGLIESI srl dando comunicazione dell'esatto adempimento a questo Ufficio; riscontro ad oggi non ancora pervenuto;
- Il Dirigente ha diffidato altresì la stessa Società ad attivarsi per non determinare interruzioni nel servizio pubblico di raccolta e conferimento della frazione differenziata cui è inibito lo scarico alla suddetta piattaforma, onde non causare ulteriore pregiudizio al servizio pubblico appaltato che prevede la regolarità della raccolta e conferimento alle piattaforme autorizzate;
- Che solo a seguito dell'avvenuta cessione (per sub-delega) dei corrispettivi dovuti dai Consorzi di filiera all'AIMERI per delega del Comune di Monopoli e saldo delle fatture già scadute e vantate, la RECUPERI PUGLIESE srl in data 25/2/2013 via mail comunicava la ripresa disponibilità a ricevere i rifiuti della raccolta differenziata del Comune di Monopoli e conferiti da AIMERI AMBIENTE srl;
- Che l'interruzione dei conferimenti differenziati dal 14/2/2013 al 25/2/2013 ha sicuramente determinato riflessi negativi su tutta l'attività di raccolta differenziata svolta nell'ambito comunale e una diminuzione ancor più rilevante delle percentuali già esigue di raccolta differenziata nel Comune di Monopoli conseguite a seguito dall'attività svolta dal Gestore;

RILEVATO, ancora – con riferimento alle valutazioni sull'inaffidabilità aziendale dell'AIMERI AMBIENTE srl e che contribuiscono a rendere estremamente impossibili le prestazioni e gli adempimenti contrattuali assunti con l'Ente –si inseriscono nel quadro complessivo delle valutazioni in esame alla P.A. :

- i ripetuti pignoramenti in danno notificati al Comune di Monopoli, che ad oggi ammontano a complessivi **€ 1.022.488,21** [pignoramento "Cannone Nicola – Officina Meccanica" di Andria, per la somma di **€ 140.269,13** , pignoramento della ditta "ARCA Società Cooperativa" di Cascina(PT) per la somma di **€ 100.000,00**, pignoramento della "EDIL CONVERTINI srl" per **€ 1.317,51 + € 59.613,48**, pignoramento della ditta MANCINI srl per **€ 90.000,00 + Pignoramento REA spa del 6/2/2013 per € 575.129,88 + Pignoramento EDIL CONVERTINI srl del 6/2/2013 per 30.720,16 + pignoramento MONOCHIMICA del 13/2/2013 per € 15.438,04]**

- lo sfratto esecutivo notificato all'I.A. (con esecuzione coatta prevista il 30 gennaio 2013, poi rinviata al 5 febbraio 2013 e da ultimo rinviata al 5 aprile 2013, secondo notizie assunte dall'Uff.le Giudiziario responsabile dell'Esecuzione) per il quale questo Ufficio ha già diffidato l'AIMERI con nota prot.n.04094 del 24/1/2013;
- il mancato pagamento della ditta Recuperi Pugliesi srl giusta loro nota con prot.n.389/12/ST del 13/2/2013 pervenuta al prot.comunale con n.8258 del 14/2/2013;
- la nota in racc.a/r del 22/2/2013 pervenuta dallo Studio legale avv. LACIRIGNOLA di Fasano che in nome e per conto della ECO AMBIENTE SUD di Fasano ha comunicato di vantare – come da DECRETO INGIUNTIVO già notificato all'AIMERI il 1/2/2013 – la somma di € 38.506,93 oltre ad € 19.642,17 ed € 15.565,55 per smaltimenti in piattaforma già eseguiti da AIMERI AMBIENTE srl di rifiuti del Comune di Monopoli; con detta nota il legale chiama il Comune di Monopoli quale co-obbligato per i debiti di AIMERI seppure il Dirigente della VI^A.O. con nota prot.n.010279 del 26/2/2013 abbia contestato il coinvolgimento in causa della corresponsabilità del Comune sulle inadempienze AIMERI;

CONSIDERATO che :

- in data 7/2/2013 l'AIMERI AMBIENTE srl anticipava via fax nota prot.n.A1300570 (pervenuta al prot. comunale con n.8542 del 15/2/2013) con cui comunicava l'intenzione di procedere alla cessione di ramo di azienda (nel quale sarebbe stato ricompreso l'appalto del Comune di Monopoli) in favore di IPI s.r.l. di Roma;
- in data 23/2/2013 l'AIMERI AMBIENTE srl anticipava via fax nota prot.n.M2302/A-ASI-A.M. (pervenuta al prot.comunale con n.010022 del 25/2/2013) con cui avanzava richiesta di incontro urgente atto a dirimere ogni aspetto relativo al contratto in essere proponendo alternativamente il prosieguo delle attività con una cessione del ramo di azienda in capo a I.P.I. srl di Roma, ovvero la rescissione consensuale del contratto;
- il Comune non aveva alcun obbligo di riscontrare la comunicazione del 7/2/2013 non trattandosi di comunicazione di effettivo atto di cessione ai sensi dell'art. 116 DLGS 163/2006 a mezzo di atto pubblico o di scrittura privata autenticata di cessione di ramo di azienda e, comunque ed in ogni caso stante la carenza documentale degli atti inviati che non hanno consentito alcuna verifica rispetto al preliminare, peraltro non redatto nelle forme di legge, e sulla legittimità delle condizioni della cessione del ramo di azienda fittizio. Durante l'incontro del 26/2/2013 tra rappresentanti dell'AIMERI e Stazione appaltante venivano rappresentate da parte del Comune le seguenti ragioni del non assenso richiesto con il preliminare alla cessione del ramo di azienda ed in particolare che il preliminare di cessione di ramo di azienda all'art.2.1, escludeva non prevedendo formalmente e materialmente la allegazione degli allegati alla predetta scrittura privata e che non venivano pertanto conosciuti e/o resi conoscibili nonostante in questi dovevano virtualmente essere indicati gli elementi, i beni e quanto altro facente parte sostanziale della cessione del ramo tra cui - a solo titolo di esempio - il trasferimento dei beni strumentali caratterizzanti e necessari per l'attività oggetto del ramo di azienda e il trasferimento del personale dirigente e rappresentante/preposto (institore) del ramo di azienda e dei tecnici responsabili dei servizi. Sotto questo aspetto all'art.3 lett.b) del predetto "preliminare" vengono previste **le parimenti non conosciute**, sempre poiché non allegate, immobilizzazioni tecniche macchinari, attrezzature, automezzi, arredi, terreni, fabbricati, impianti, ecc.; il preliminare di cessione del ramo d'azienda prevede la cessione d un improbabile ramo di azienda essendo corrispondente esclusivamente ad una struttura periferica relativa al rilevante servizio appaltato dal Comune di Monopoli essendo il riferimento al servizio per il Comune di Valenzano del tutto insignificante ed irrisorio. L'art. 6 del preliminare non richiama in alcun modo la prosecuzione della garanzia fideiussoria prestata dalla Società Milano Assicurazioni spa sia per i debiti della Aimeri nei confronti della PGBB5 SRL e sia per le sanzioni applicate nei confronti dell'Aimeri da parte del Comune. Il preliminare di cessione del ramo esclude espressamente la cessione dei debiti e crediti, e tanto in deroga a quanto ordinariamente previsto dall'art.2559-25560 del Codice Civile. Per quanto di interesse dell'Ente, l'esclusione del trasferimento dei debiti sia rispetto all'AIMERI e sia all'IPI SRL è condizione improponibile. Entrambe le società, rispettivamente alienante ed acquirente, devono risultare quali garanti dei debiti anteriori al trasferimento. Infatti, l'IPI SRL, quale acquirente del ramo di azienda, dovrà rispondere unitamente all'Aimeri dei debiti suddetti anteriori al trasferimento nei confronti del Comune. Pertanto, il preliminare di cessione del ramo d'azienda, non tiene in alcun conto : **a)** della situazione nei confronti dei creditori, e tra questi in particolare della PGBB5SRL e dello stesso Comune: quest'ultimo creditore quale preteso coobbligato nei confronti della PGBB5SRL e creditore per le sanzioni relative alle penali applicate per gli inadempimenti; **b)** del

contraente stazione appaltante per quanto riguarda i rapporti contrattuali in essere ed, in particolare, per l'avvio a regime del servizio rispetto al quale grave inadempimento, il contratto in forza delle intimazioni e diffide ad adempiere si è risolto di diritto e le cui deduzioni fornite dalla Aimeri, sono state ritenute inaccoglibili da parte del Dirigente poiché infondate e non giustificative. In altri termini, il preliminare di cessione del ramo non considera che l'Aimeri Ambiente srl può trasferire il ramo di azienda cedendola nella attuale e complessiva condizione e situazione di diritto in cui il cessionario è tenuto a subentrare. All'art.9 nessun riferimento viene fatto alle sanzioni e decurtazioni ancorché queste, devono, invece, gravare in capo al cessionario IPI srl sino all'effettivo adempimento dell'entrata a regime del servizio. Il preliminare di cessione del ramo all'art.3 e all'art.4.3 ribadisce quanto sopra ed in più rileva che viene " *fatta salva l'incidenza di quanto previsto all'articolo 5 lett.e)...*". Ma l'art.5 non prevede la lettera e): quindi non si può comprendere tale incidenza a cosa faccia riferimento. Tali aspetti sono rilevanti giuridicamente, considerato che sia i beni che l'intero improbabile ramo d'azienda devono logicamente essere trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

- **l'AIMERI AMBIENTE srl con nota del 28/2/2013 anticipava via fax la nota racc. prot.n.A1300926/RGA/mf del 28/2/2013 (ns. prot.arrivo n.10902 del 1/3/2013), e prendeva espressamente atto del diniego motivato posto dall'Ente in ordine alla cessione del ramo di azienda in occasione di incontro tenuto in data 26/2/2013 oltre a chiedere una "rescissione contrattuale consensuale" con una serie di impegni a saldare le proprie posizioni debitorie da garantire tramite apposita polizza fidejussoria (diversa da quella principale assunta con MILANO ASSICURAZIONI spa per il contratto di rep.n.6742/2012) e proponendo la riduzione delle penali e decurtazioni del canone da € 703.518,09 (nella misura già notificata all'Impresa) a € 450.033,34;**
- **la "rescissione contrattuale consensuale" proposta dalla Aimeri non consente di conseguire un equilibrio transattivo nell'ambito della risoluzione, non considerando affatto i vari danni da lucro cessante e danno emergente subiti dall'Ente e non prevedendo alcun giusto e doveroso ristoro dei danni nella entità e misura ritenuta non rinunciabile dall'Ente a mezzo somma di danaro o il tantudem (utilitas : beni , prestazioni, ecc) . In altri termini, in assenza di refusione congrua e soddisfacente dei danni subiti dalla stazione appaltante nessuna convenienza può essere ravvisata dall'Ente nel procedere alla risoluzione consensuale anziché esercitare il diritto alla risoluzione unilaterale per grave inadempimento. La esclusione del risarcimento dei danni determina un evidente squilibrio tra le parti e non consente di evitare il danno erariale dato dal difetto di ponderazione dell'interesse pubblico a quella parte irrinunciabile dei danni .**
- peraltro, la proposta transattiva dell'Aimeri pur non essendo accettabile per le ragioni innanzi rassegnate, neppure è stata corredata ed assistita da Polizza fideiussoria essendosi limitata a far pervenire una mera dichiarazione di impegno a valutare la possibilità dell'emissione di apposita garanzia sugli impegni ed obblighi assunti con la proposta transattiva da sottoscrivere con il Comune di Monopoli (di cui sopra), e che sull'argomento avrebbero deliberato gli Organi competenti nei tempi più brevi possibili (vedasi note pervenute via e-mail della Aimeri e della Milano Assicurazioni del 28/2/2013 e 1/3/2013). Ne consegue che la proposta transattiva formulata - con arbitraria ed ingiustificata riduzione delle penalità accertate - risulta pertanto a tutt'oggi non garantita da alcuna copertura fideiussoria assicurativa a tutela dei rilevanti debiti cumulati dall'AIMERI nelle sue vicissitudini aziendali, ed è pertanto comunque assolutamente inaccettabile in quanto esporrebbe la S.A. al rischio di aggressione diretta dei creditori AIMERI.
- la proposta di ipotesi di "cessione di ramo di azienda" della Aimeri, così come la proposta di risoluzione consensuale sono in definitiva entrambe irricevibili per le ragioni rassegnate nel presente atto e rappresentano l'ennesima dimostrazione che le inaccoglibili soluzioni sono state avanzate onde dilazionare il pericolo della risoluzione da disporsi da parte dell'Ente per grave inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, dopo aver procrastinato di mese in mese il programmato AVVIO DEI SERVIZI a regime. Con tale condotta la Aimeri ha del tutto violato il corretto adempimento degli obblighi e la buona fede richiesta alla ditta appaltatrice nell'esercizio dell'appalto del servizio affidatole, quasi un anno fa', il 1° aprile 2012 in via d'urgenza e "sotto riserva";

CONSIDERATO che da quanto rappresentato emerge la ineluttabilità della decisione di RISOLUZIONE CONTRATTUALE UNILATERALE, quale conseguenza della **evidente estrema gravità dei diversi cumulativi e contestuali inadempimenti accertati e sopra richiamati:**

- per l'insanabilità del pregiudizio e danno per la Amministrazione Comunale dal mancato avvio dei servizi nei termini contrattuali stabiliti e assolutamente non giustificati dalla documentazione prodotta dalla Aimeri. Il servizio appaltato viene attualmente svolto in misura deficitaria e rischia - in assenza di risoluzione - di essere proseguito con scarsi e disastrosi standard qualitativi e quantitativi. Tanto emerge in modo inequivocabilmente certo da un semplice quanto agevole confronto del servizio di raccolta rifiuti differenziati (dal 1° aprile 2012 e sino a tutt'oggi a 11 mesi dell'avvio dei servizi da parte della nuova Impresa aggiudicataria della procedura di gara) rapportato a quello fornito dal vecchio appaltatore gestore del servizio sino al 31/3/2012: nel 2011-periodo di appalto del vecchio Gestore - la percentuale di differenziata era pari a circa il 18,58 % (valore medio annuo; valore max raggiunto 22%), il mese di gennaio e febbraio 2012 si è avuto un valore medio del 16%, mentre nel periodo di vigenza del nuovo appaltatore AIMERI da aprile a dicembre 2012 la percentuale di r.d. media è stata del 9,25 % (al netto dei conferimenti diretti del Comune di Monopoli per lavori pubblici eseguiti su verde pubblico); nel mese di dicembre 2012 il valore medio è sceso alla soglia disastrosa dell'8,69% di r.d.. Fattispecie documentata ed aggravata anche dalla mancata acquisizione nei termini contrattuali di tutti i veicoli nuovi di fabbrica come da P.O.I. approvato con riserva dalla S.A., mancata acquisizione del materiale e attrezzature indispensabili per il nuovo servizio, mancato svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti organici. Tali reiterati e cumulati inadempimenti rendono del tutto impossibile a breve l'avvio del servizio a regime di raccolta di rifiuti differenziati (**anzi ormai conclamato** viste le proposte transattive dell'AIMERI in ordine ad una risoluzione "consensuale" del contratto di appalto), con sempre più maggior pregiudizio anche in termini di danno economico derivante a carico dell'Ente per le sanzioni che la Regione Puglia addebiterà ai Comuni "non virtuosi" che non raggiungano le soglie di raccolta differenziate stabilite dalla legge, mediante l'inasprimento dell'aliquota dovuta a titolo di ecotassa riferita sui rr.ss.uu. indifferenziati conferiti all'Impianto pubblico di bacino.
- Per il grave inadempimento contrattuale nei confronti della PGBB5 SRL per il mancato pagamento dei costi di conferimento all'Impianto Pubblico di conferimento per una esposizione debitoria rilevante e come sopra già quantificata. A fronte di tale debito la società creditrice della Aimeri ha inteso far valere la solidarietà in forza della obbligazione del debito contratto dall'appaltatore nei confronti del Comune, Tale pretesa è stata decisamente contestata dal Comune. La Aimeri non ha provveduto a sanare l'esposizione con un pagamento diretto ma si è limitata ad accordarsi con la PGBB5srl per il pagamento con canoni futuri per prestazioni ancora da svolgere e rispetto ai quali, solo in data 22 febbraio 2013 è stato possibile procedere al pagamento di parte della esposizione debitoria della Aimeri in nome conto e interesse e per delega di quest'ultima a favore della PGBB5 srl versando la somma di Euro **1.265.980,70** a fronte di un debito maturato al 31/1/2013 pari ad € 1.786.203,57 ma che complessivamente per tutti i conferimenti avvenuti al 31/12/2012 risulta dovuto per complessivi **€ 2.016.291,07** oltre interessi moratori definiti pari a **€ 22.264,89; fatti salvi i conferimenti di rr.ss.uu. già avvenuti nei mesi di gennaio e febbraio 2013 e da pagare;**
- Per il gravare dell'applicazione di penali di rilevanza incidentale notevole sul valore del canone pattuito, destinate a implementarsi con il perdurare degli inadempimenti contrattuali sopra rappresentati;
- Per lo sfratto esecutivo dell'immobile ove risulta allocato il cantiere di Monopoli, che, ove attuato dall'Ufficiale giudiziario, determinerebbe altresì una ulteriore causa di inadempimento contrattuale GRAVE ed essenziale, considerato l'obbligo per l'I.A. di avere in disponibilità continuativa in agro di Monopoli un cantiere ed una sede operativa ove collocare strumenti, attrezzature e uomini per la gestione dell'appalto pubblico;
- Per il mancato pagamento degli emolumenti al personale dipendente alle scadenze previste da CCNL di categoria, che determina continue astensioni (SCIOPERO) del personale adibito al Servizio di interesse pubblico.
- **Per i continui reiterati atti di citazione per pignoramenti presso il terzo Comune per debiti sempre più esponenzialmente elevati rispetto a corrispettivi da corrispondere giunti ad oggi a € 1.022.488,21, a fronte delle crescenti sanzioni applicate nei confronti della ditta che sono giunte a € 703.518,09 e che sono destinate ad aumentare per effetto dell'importo di € 2.150,00 al giorno in difetto di inizio del servizio regime;**

DATO ATTO altresì che

- La soluzione proposta dall'Aimeri Ambiente srl giusta nota del 7 febbraio 2013 loro nr.A1300570 prot.comunale n.8542 del 15/2/2013 di cessione di ramo di azienda, in disparte dalla valutazione in

merito al possesso dei requisiti richiesti al cessionario per il subentro e della probabilità che si tratti invece di cessione di contratto (vietata *ex lege* ed anche contrattualmente) e non di ramo di azienda, non può essere accolta a fronte: **a)** delle acclarate ed inconfutabili nonché gravi e cumulative contestazioni e inadempienze innanzi rappresentate; **b)** stante la totale indeterminatezza e assoluta incertezza delle condizioni contrattuali che non consentono non solo di contare sull'assolvimento degli obblighi da parte dell'acquirente del ramo di azienda, essendo escluso (nell'atto prodotto) che questi risponda dei debiti anteriori al trasferimento ma anche rispetto agli adempimenti previsti dal contratto e ai tempi di esecuzione di quest'ultimo, tra cui in particolare l'avvio del servizio a regime, ma anche per l'applicazione delle penali e decurtazioni dei canoni come disposte dal Dirigente a causa dei reiterati inadempimenti AIMERI che devono gravare invero in capo al cessionario sino all'effettivo adempimento dell'entrata a regime del servizio, in quanto il trasferimento del ramo di azienda deve avvenire nella attuale e complessiva condizione e situazione di diritto in cui il cessionario è tenuto per legge a subentrare; **c)** della verificabilità da parte della S.A. di tutte le condizioni e prescrizioni di cui all'art.116 del Codice De Lise, di tutte le condizioni per il trasferimento, compreso il possesso di tutti i requisiti di qualificazione previsti dalla legge in capo al nuovo soggetto; e tali considerazioni sono state espressamente esposte in occasione dell'incontro tenuto in data 26/2/2013 presso la Sede comunale con il presidente dell'Impresa;

- La proposta transattiva di "risoluzione consensuale" dell'appalto non può assolutamente essere accolta dalla P.A. nei termini con cui è stata definita perché lesiva degli interessi pubblici dell'Ente che vanno tutelati dalle inadempienze contrattuali conclamate dell'AIMERI AMBIENTE s.r.l.;
- La valutazione della gravità degli inadempimenti da parte della stazione appaltante non è solo qualitativa dei singoli gravi inadempimenti innanzi rappresentati ma va considerata nell'ordine delle diverse e cumulate inadempienze che di fatto rendono il servizio improseguibile a tali condizioni. Nel rispetto di quanto prescritto dall'art.136 Dlgs 163/2006, la Stazione appaltante ha valutato e motivato che i "*.....comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere **la buona riuscita dei lavori ...***".

Inoltre, nella fattispecie la indiscussa gravità dell'inadempimento dell'appaltatore emerge dalla valutazione che in forza di una "***valutazione specifica che tenga conto di tutte le peculiarità del caso concreto apprezzate oltre che in ordine alla vicenda obiettiva in cui si concreta l'inadempimento anche con riferimento al correlato elemento soggettivo ed ispirato ad un criterio di relatività che permetta di coordinare la valutazione dell'elemento obiettivo della mancata o inesatta prestazione nel quadro dell'economia generale del contratto, con l'interesse soggettivo e con l'interesse dell'altra parte (Comune) all'esatta e tempestiva prestazione***", Cassazione Civile Sez. III[^] n. 7536 del 8/8/1997). Infatti, "*... la **gravità dell'inadempimento** di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla **rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione***"; in Cass. civ. Sez. II, 1 luglio 2005, n. 14034.

Ancora, non può essere revocato in dubbio che la gravità dell'inadempimento dell'appaltatore deve essere considerato in forza di "*... un'indagine globale e unitaria coinvolgente nell'insieme il comportamento di ciascuna delle parti, **anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento**, in quanto l'unitarietà del rapporto obbligatorio cui ineriscono tutte le prestazioni inadempite, non tollera una valutazione frammentaria e settoriale del comportamento del contraente, ma esige un apprezzamento complessivo...*", Cass. civ. Sez. I, 28 marzo 1997, n. 2799;

DA QUANTO INNANZI PREMESSO, RISULTA EVIDENTE CHE :

- rispetto all'appalto è da escludersi ormai la **buona riuscita del servizio**, - come tra l'altro la stessa Impresa nelle sue note (sopra epigrafate) ha ormai chiaramente attestato non essere in grado di svolgere secondo le modalità previste dal NUOVO SERVIZIO a regime da svolgere - e quindi in grave difetto di esecuzione delle prestazioni secondo il D.T.P. , il C.S.A. e della offerta della Aimeri in sede di gara, con la conseguente totale compromissione degli obiettivi che l'appalto intendeva perseguire nel tempo e raggiungere con le percentuali di raccolta differenziata i valori minimi fissati dal legislatore regionale e nazionale come già contrattualmente previsti e definiti;
- **Il gravissimo inadempimento del mancato Avvio dei Servizi che si protrae da quasi ben 4 mesi non risulta in alcun modo risolvibile da parte dell'appaltatore. Parimenti di casi per l'inadempimento del mancato pagamento dei debiti rivenienti dal contratto**

relativamente all'appalto (PGBB5 SRL, dipendenti, fornitori, ecc) stante le rilevanti insolvenze. E sotto tale aspetto vengono disattese e pregiudicate le esigenze dei circa 50.000 cittadini-utenti del Comune di Monopoli e l'interesse pubblico alle singole prestazioni previste dal contratto, causa del mancato servizio a regime (secondo le previsioni contrattuali) che pregiudica gli obiettivi a fronte degli ingenti costi previsti per l'appalto. Al gravissimo pregiudizio per la collettività e degli utenti, si aggiunge altresì il grave danno di immagine per il Comune di Monopoli quale città turistica la cui vocazione obbliga ad un servizio raccolta rifiuti con livelli di eccellenza.

- L'utenza domestica e commerciale sta subendo grave pregiudizio dall'esecuzione dei servizi appaltati con **risorse ridotte e del tutto approssimative** tali da rendere inefficaci ed inefficienti i servizi medesimi così da non assicurare la pur minima regolarità nell'assolvimento degli obblighi contrattuali e compromessa la continuità e costanza delle prestazioni. Tanto obbliga l'Ente a non poter proseguire il servizio, non potendosi più limitare ad applicare unicamente penali e decurtazioni, assistendo nel contempo all'incremento delle già gravissime esposizioni debitorie sia nei confronti della PGBB5 srl (da cui il rischio di interruzione del servizio di smaltimento), sia di altri terzi fornitori della Aimeri e sia delle sanzioni applicabili a titolo di penalità e decurtazioni del canone prefissato. Infatti, a tal riguardo oltre all'ulteriore rischio di insolvenza nel pagamento dei corrispettivi per lo smaltimento dei rr.ss.uu., vi è il rischio delle sanzioni relative al pagamento della ecotassa (attualmente pari ad € 7,5/t di rifiuti conferiti, ma destinata ad essere inasprita dal 1/1/2014 ove non raggiunti i valori minimi di r.d. stabiliti dalla Legge), rispetto alle cui sanzioni resterebbe obbligato comunque il Comune in solido. Infine, in considerazione del fatto che sono indiscutibilmente dimostrate le gravissime difficoltà economico-finanziarie in cui versa l'azienda non può escludersi che la polizza fideiussoria possa, persino, divenire incapiente a garantire il Comune, non solo per far fronte ai danni subiti dall'Ente ma per gli oneri (ergo debiti) gravanti per contratto a carico della società appaltatrice verso i terzi;
- Per altro aspetto, ancorchè in via graduata, i suindicati inadempimenti, stante la evidente gravità, incidono nel rapporto fiduciario che deve presiedere tra la S.A. e la I.A. quale presupposto indispensabile per la corretta e regolare gestione dei rapporti contrattuali e da indurre a valutare la condotta quale ulteriore, ancorchè residuale, elemento per inibire la prosecuzione del rapporto. Tanto in applicazione "mutandis mutandi" del principio secondo il quale *"la gravità della negligenza o dell'inadempimento a specifiche obbligazioni contrattuali va commisurata al pregiudizio arrecato alla fiducia, all'affidamento che la stazione appaltante deve poter riporre nell'impresa con cui decide di intraprendere un nuovo rapporto contrattuale"*, in **CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 15 maggio 2012 n. 2761 in Cons. Stato, Sez. V, 27 gennaio 2010, n. 296, e in T.A.R. Puglia Bari Sez. I, 19-10-2011, n. 1561**

VERIFICATO che risultano **correttamente formulate le contestazioni degli addebiti e valutate le considerazioni del Responsabile del procedimento come disposto dall'art.136 del D.Lgs.12 aprile 2012, n.163 e ss.mm.ii. nonché del suo Regolamento di Esecuzione ex d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;**

DATO ATTO infine che dalla risoluzione contrattuale assunta da questa P.A. deriverà contestualmente:

- l'escussione della garanzia fideiussoria prestata da AIMERI AMBIENTE srl e stipulata con la Milano Assicurazioni, Polizza n.7161500323357 rilasciata da Agenzia 7161-Vercelli – alla quale sono già stati denunciati gli addebiti ed attivata la copertura della garanzia fideiussoria, onde garantire l'introito delle sanzioni pecuniarie al Comune di Monopoli ; vedasi da ultimo al ns. nota prot.n.04591 del 28/1/2013 inviata in raccomandata a/r alla medesima compagnia, con la quale inoltre si dava atto che rimaneva altresì confermata la comunicazione già inviata ed inerente la procedura di risoluzione anticipata del contratto di appalto pubblico già avviata nei confronti della società appaltatrice ai sensi e per gli effetti di quanto richiamato nell'art.8 (Garanzie) del contratto pubblico di rep.n.6742/2012 del 13/8/2012 e nell'art.11 (Cauzioni e Garanzie Fideiussorie) del C.S.A. parte integrante del contratto stesso;
- l'obbligo da parte dell'AIMERI AMBIENTE srl di rispettare quanto contrattualmente previsto in caso di risoluzione e/o cessazione dell'appalto ed in particolare anche con riferimento alle previsioni ex 4 del C.S.A. (obbligo continuità dei Servizi fino al subentro della nuova Ditta aggiudicataria in via temporanea dei Servizi), ex art.7 del C.S.A. anche con riferimento alla consegna delle banche-dati formate nel periodo di vigenza dell'appalto in "formato csv (interscambio leggibile)",

DETERMINA

PER TUTTE le ragioni e le motivazioni INNANZI RIPORTATE che qui si intendono integralmente richiamate:

- **di RIGETTARE** per tutte le ragioni innanzi esposte ai sensi dell'art.136 DLGS 163/202006 le controdeduzioni rassegnate dall'AIMERI AMBINETE SRL con le **controdeduzioni del 11/12/2012 prot.n.061099/2012 e del 20/12/2012 prot.n.A1204242/GR/mf**, e dei relativi allegati documenti, essendo del tutto **non** giustificative del grave inadempimento del mancato avvio del servizio, in considerazione della incongruenza, incoerenza e contraddittorietà oltreché irrilevanza ai fini probatori della invocata impossibilità di avvio per fatti estranei all'azienda essendo, invece emersa la colpa e imputabilità (responsabilità) della azienda relativamente al 1° contestato grave inadempimento;
- di prendere atto del grave inadempimento per mancato assolvimento all'obbligo di pagamento della PGBB5 Srl da parte della AIMERI dei corrispettivi per il conferimento dei rifiuti indifferenziati per l'importo a tutt'oggi di ben Euro **750.310,37** ai conferimenti avvenuti fino al 31/12/2012 ed oltre interessi moratori definiti pari a **€ 22.264,89** (oltre i costi dei conferimenti ed ecotassa per i mesi di gennaio e febbraio 2013);
- **di prendere atto del GRAVE RITARDO**, di ben dieci mesi, **nell'adempimento della raccolta e conferimento differenziato della frazione umida e organica prevista dagli artt. 4, 10 e 20.1** (Raccolta e spazzamento rifiuti dai mercati fionali e settimanali in maniera differenziata) **del Disciplinare Tecnico Prestazionale(D.T.P.) e dall'artt.10** (Osservanza di leggi e regolamenti), **art. 19.2** (Trasporto e destinazione dell'umido), **art. 21** [Penalità e mancata effettuazione dei Servizi base per ogni giorno(ID n.1)], **art. 23/co.4° lett.c e d** (Risoluzione del contratto di servizio a seguito di ripetute inadempienze contrattuali derivanti dal conferimento in discarica di rifiuti differenziati e violazioni di leggi e/o prescrizioni regionali e delle pubbliche autorità) **del Capitolato Speciale di Appalto (C.S.A.);**
- di prendere atto dei gravi inadempimenti sub 4-5 e 6 (oltre a quelli in narrativa) come innanzi contestati e rappresentati;
- di prendere atto della irricevibilità della nota del 7 febbraio 2013 loro prot. nr.A1300570 acclarata al prot.comunale n.8542 del 15/2/2013, nonché della nota prot.n.M2302/A-ASI-A.M. (pervenuta al prot.comunale con n.010022 del 25/2/2013) oltre che della nota racc. prot.n.A1300926/RGA/mf del 28/2/2013 (ns. prot.arrivo n.10902 del 1/3/2013) tutte inerenti anche la cessione di ramo di azienda proposta dalla AIMERI S.r.l. per le motivazioni in narrativa esplicitate, che si richiamano espressamente *per relationem*;
- di prendere atto, altresì, della irricevibilità della proposta di "rescissione contrattuale consensuale" formulata da ultimo dalla AIMERI S.r.l. giusta nota racc. prot.n.A1300926/RGA/mf del 28/2/2013 (ns. prot.arrivo n.10902 del 1/3/2013) per le motivazioni in narrativa esplicitate, che si richiamano espressamente *per relationem*;

E PER TALE EFFETTO E CONSEGUENZA,

- **DICHIARARE RISOLTO ai sensi e per gli effetti dell'art .136 D.LGS. 163/2006 e degli artt.19 e 23 del Capitolato Speciale di Appalto nonché dell'art.1454 – 1456 e seqq. C.C., il contratto** pubblico sottoscritto in data 13 agosto 2012 con n.rep.6742/2012 sottoscritto tra Comune di Monopoli e la ditta **AIMERI AMBIENTE s.r.l.** con sede in **Rozzano (Mi), Strada n.4 – Palazzo Q6 – Milanofiori**, e domicilio eletto presso la sede operativa di Monopoli alla via Lyss, 56/58 – z.ind.le - con decorrenza immediata dalla data di notifica del presente provvedimento di risoluzione contrattuale ;
- **DI DICHIARARE comunque fatto salvo l'ulteriore onere pecuniario che maturerà dalla data in cui sono state computate le penalità accertate ed applicate come sopra epigrafate fino al permanere delle medesime inadempienze contrattuali** nella misura di cui ai conteggi delle singole Determinazioni dirigenziali assunte e da assumere;
- **DI PROCEDERE AD INVIARE il presente Provvedimento alla** Milano Assicurazioni s.p.a., con riferimento alla Polizza n.7161500323357 rilasciata da Agenzia 7161-Vercelli, per l'escussione della polizza fideiussoria rilasciata a garanzia della corretta esecuzione della prestazione contrattuale contenuta nel contratto pubblico di rep.n.6742 del 13/8/2012;
- **DI COMUNICARE** con urgenza il presente Provvedimento al Signor Sindaco perché provveda con Ordinanza Sindacale da adottare ex artt.50 e 54 T.U.EE.LL. a garantire i servizi pubblici essenziali per la raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani del Comune di Monopoli, nelle more

dell'attivazione delle procedure di gara urgenti ed ad evidenza pubblica per l'affido temporaneo dei Servizi *de quibus*,

- **DARE ATTO** che il presente Provvedimento non origina direttamente movimentazioni contabili fatto salvo il successivo atto di disimpegno delle somme già previste per l'appalto pubblico fino al 31/03/2021 in favore di AIMERI AMBIENTE srl (impegno pluriennale assunto al momento dell'aggiudicazione della procedura di gara in favore dell'AIMERI AMBIENTE srl con R.C.G. n.1747 del 22.12.2011 e successiva D.D. inerente l'avvio dei Servizi a far data dal 1/4/2012 con R.C.G. n.00500/2012 del 29/03/2012);
- **DI INVIARE** copia della presente Determinazione alla Giunta Comunale per l'atto deliberativo di propria competenza quale condivisione e presa d'atto del grave Provvedimento assunto ed indirizzo per gli uffici comunali competenti, al Signor Sindaco, al Dirigente della II^A.O. Servizi Finanziari del Comune di Monopoli, all'Ufficio Avvocatura e all'Ufficio Contratti dell'Ente per le dovute comunicazioni all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici (AVCP) dovute a seguito della risoluzione contrattuale disposta, oltre che in via prioritaria alla AIMERI AMBIENTE s.r.l. per notifica formale del Provvedimento.

IL DIRIGENTE VI^AREA ORGANIZZATIVA POLIZIA LOCALE
(Magg. Dott. Michele Palumbo)

Comune di MONOPOLI - Albo Pretorio On Line